

- ☒ AIDO sezione di Volta Mantovana
- ☒ Associazione Educare Oggi
- ☒ Pro-loco Voltese
- ☒ Gruppo Volontari Volta Mantovana
- ☒ Associazione Terza Età di Volta Mantovana
- ☒ Associazione Radici

Inoltre l'attività lavorativa potrà essere svolta a seguito di convenzione appositamente stipulata, con i soggetti di seguito indicati: Comune di Volta Mantovana, Fondazione F. Nicolai Onlus (RSA), Ordine delle Suore Oblate dei Poveri, Parrocchia di Volta Mantovana.

L'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- servizio di trasporto disabili in qualità di accompagnatore o autista
- servizio di accompagnatore pedibus
- supporto ad attività di animazione
- servizio di supporto nell'organizzazione e gestione di eventi culturali e manifestazioni varie
- attività di magazzino
- pulizia locali
- azioni di bonifica del territorio e manutenzione del verde pubblico (es. raccolta rifiuti)
- lavori di piccola manutenzione
- lavori di segreteria
- distribuzione di accessori e articoli per l'infanzia (0-12 anni) a nuclei in stato di necessità
- distribuzione del pacco alimentare
- attività di promozione del volontariato (es. volantaggio) sul territorio comunale

Le prestazioni oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività di svolgeranno presso le sedi dei soggetti sopraindicati nonché in luoghi ove siano avviati progetti sociali da parte dell'ente ospitante. In ogni caso uno dei soggetti di cui all'art. 1 della presente convenzione seguirà il condannato nello svolgimento dell'attività non retribuita. L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **Tutor Paolo Pietro Gobbi – Referente a cui rivolgersi per le richieste di lavori di pubblica utilità: VOLTAXVOLTA**, Consulta di Associazioni di Volontariato, di Volta Mantovana (MN), nella figura del Presidente Paolo Pietro Gobbi, (tel. 3398135510 – e-mail da utilizzare pasilovia@hotmail.it)

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.



Art. 8


La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (max 5 anni) a decorrere dal 25.10.2022

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 25 ottobre 2022

Il Presidente di VOLTAXVOLTA

Sig. Paolo Pietro Gobbi



Il Presidente Vicario del Tribunale di

Mantova

Dott. Enzo Rosina

